



# COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Città Metropolitana di Bologna

## ORDINANZA

n. 8 del 27/05/2026

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE TEMPORANEA "NOTTE BIANCA 2026 - NEL SEGNO DI GIULIETTA MASINA TRA BOTTEGHE ED EMOZIONI" DEL 30/05/2026 - OBBLIGHI E LIMITAZIONI.**

Emessa da: SINDACO

A firma di: CRESCIMBENI PAOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - VIA DELLA LIBERTA' 35 -  
040016 SAN GIORGIO DI PIANO  
ASSOCIAZIONE COMMERCianti IN CENTRO SAN GIORGIO DI  
PIANO -

## IL SINDACO

Premesso che dalle ore 18,00 alle ore 24,00 di sabato 30 maggio 2026 si svolgerà la manifestazione temporanea "NOTTE BIANCA 2026 - NEL SEGNO DI GIULIETTA MASINA TRA BOTTEGHE ED EMOZIONI" organizzata dall'Associazione Commercianti "In Centro a San Giorgio" e si prevede una notevole affluenza di persone;

Considerato che il notevole numero di partecipanti alla manifestazione si concentrerà in poche ore nell'intero centro storico di San Giorgio di Piano e che, durante l'evento e nelle ore precedenti e successive, verranno somministrati alimenti e bevande al pubblico;

Ritenuto opportuno, al fine di prevenire problemi in materia di tutela della pubblica incolumità e per garantire la tranquillità collettiva, di disporre limitazioni che possano assicurare il buon andamento della manifestazione garantendo la sicurezza e, allo stesso tempo, il rispetto delle normative nazionali riguardanti i pubblici esercizi;

Visti:

- gli artt. 1 e 57 del TULPS, l'art. 110 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS e il Regolamento di Polizia Urbana;
- gli artt. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 05/08/2008, di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del Decreto Legge 23/05/2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24/07/2008, n. 125;
- l'art. 54 della Legge 28/07/2010, n. 120;
- la direttiva della Prefettura di Bologna prot. n. 00122000 del 04/02/2019 avente ad oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche";

Sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Locale;

## ORDINA

nelle vie e nelle piazze del centro storico, come evidenziato nell'allegata Tav. 3 del RUE del Comune di San Giorgio di Piano, nella Piazza dei Martiri ed in Via Matteotti, **il divieto di vendere e somministrare bevande in contenitori di vetro e alluminio dalle ore 16,00 alle ore 24,00 (termine della manifestazione) del giorno 30/05/2026** all'Associazione Commercianti "In Centro a San Giorgio", che organizza l'iniziativa, ai gestori di pubblici esercizi, ai laboratori alimentari che vendono per asporto alimenti e bevande, agli esercizi commerciali in sede fissa e su area pubblica, ai titolari di distributori automatici di bevande, agli ambulanti, nonché a tutte le persone che a vario titolo si troveranno a frequentare la manifestazione.

**Per i gestori di pubblici esercizi, laboratori alimentari che vendono per asporto alimenti e bevande, esercizi commerciali in sede fissa e su area pubblica ed ai titolari di distributori automatici di bevande, tale divieto è esteso all'orario di chiusura dell'attività.**

E' consentita la somministrazione di bevande, con esclusivo riferimento ai bicchieri tipo calice, all'interno dei locali di ristorazione, sotto il diretto controllo del gestore, affinché i bicchieri di vetro non vengano portati fuori dai locali stessi.

Nell'area della manifestazione, nella giornata e negli orari indicati, è vietato introdurre i contenitori di qualsiasi tipo in vetro e alluminio;

### **DISPONE**

1) che gli intrattenimenti musicali, da cessare alle ore 23,30, devono mantenere un livello sonoro della musica accettabile o tale da non recare eccessivo disturbo ai residenti nelle abitazioni circostanti la manifestazione. Si specifica, inoltre, che:

. le apparecchiature acustiche non devono essere rivolte verso le abitazioni;

. non sono consentiti richiami vocali e sbalzi di musica ovvero azioni che comporterebbero picchi di intensità di musica;

2) che entro le ore 01,30 del 31/05/2026 tutte le aree interessate dalla manifestazione devono essere libere da qualsiasi attività, al fine di consentire le operazioni di pulizia delle strade e delle piazze da parte di Hera s.p.a. .

Per le violazioni della presente ordinanza si applicherà la sanzione di cui all'art. 7**bis** D.Lgs. 267/2000, ossia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 oblazionabile in misura ridotta in € 50,00.

Si richiama, altresì, l'attenzione sull'osservanza degli artt. 689, 690 e 691 del Codice Penale, riguardanti il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici, ad infermi di mente, a persone in stato di manifesta ubriachezza e sulla legge n. 125/2001 riguardante il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

Gli Ufficiale e Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di vigilare sull'ottemperanza della presente ordinanza.

Contro il provvedimento in oggetto chiunque ne abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al Tar Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.